Caccia al cinghiale e delibera di non assegnazione di una zona di caccia

T.A.R. Piemonte, Sez. II 16 ottobre 2015, n. 1470 - Salamone, pres.; Picone, est. - Atzeni (avv.ti Grassi e Faretra) c. Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia AT1 - «Nord Tanaro» (avv.ti Scaparone e Gendre) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Delibera di non assegnazione della zona di caccia al cinghiale a squadre per l'anno venatorio 2014/2015.

(Omissis)

FATTO

Il ricorrente è responsabile di una squadra di caccia al cinghiale iscritta nel registro provinciale ed ha presentato al Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia AT1 - "Nord Tanaro", in vista della stazione venatoria 2014/2015, domanda di partecipazione alla caccia in squadra per la zona n. 5.
Impugna la delibera con la quale il Comitato ha deciso di "non assegnare, in via sperimentale, la zona di caccia n. 5 in modo da poter valutare l'andamento dei danni e la consistenza della specie cinghiale all'interno di detta zona".
Deduce la violazione della delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 17-5754 del 6 maggio 2013, la violazione del regolamento dell'Ambito territoriale di caccia AT1 approvato con delibera n. 24 del 15 aprile 2014, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere sotto molteplici profili.
Si è costituito il Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia AT1 - "Nord Tanaro", eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.
Alla pubblica udienza dell'8 luglio 2015 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. La difesa del Comitato eccepisce il difetto di giurisdizione, affermando che gli ambiti territoriali della caccia sono associazioni di diritto privato e che le opposizioni alle relative determinazioni dovrebbero essere proposte avanti al giudice ordinario.
In contrario, va rilevato che la normativa vigente (art. 14 della legge quadro n. 157 del 1992) ha previsto che le associazioni di cacciatori si costituiscano in ambiti territoriali di caccia ATC, ossia in enti di diritto privato. Tuttavia, la configurazione dell'amministrazione pubblica che discende dalla Costituzione e dal diritto europeo ha ormai disatteso la tradizionale nozione soggettivistica, che individuava gli atti od i provvedimenti amministrativi nelle manifestazioni di volontà dei soli organi dell'amministrazione propriamente intesa. La nozione di organismo di diritto pubblico esemplifica, in tal senso, la necessità avvertita dagli ordinamenti nazionali di sottoporre alla disciplina propria degli enti pubblici ogni soggetto che svolga funzioni connotabili pubblicisticamente.
Nella specie, la normativa sulla caccia rende direttamente compartecipi i soggetti interessati ad un aspetto ludico della vita associata, con la migliore gestione della risorsa costituita dalla selvaggina cacciabile, espressamente dichiarata bene patrimoniale indisponibile dello Stato (art. 1 della legge n. 157 del 1992). Ne deriva che l'ambito territoriale di caccia non perde la preminente natura di associazione di diritto privato, ma per determinate attribuzioni svolge funzioni pubbliche mediante l'esercizio di poteri autoritativi: ciò è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo sull'impugnativa degli atti del Comitato di gestione (cfr., nello stesso senso: TAR Liguria, sez. II, 10 giugno 2013 n. 907; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 11 giugno 2013 n. 561).
2. Sempre in rito, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa del Comitato, sull'assunto che il ricorrente non avrebbe interesse all'annullamento della delibera che ha disposto la non assegnazione della zona di caccia n. 5, in quanto la squadra capeggiata da Luigi Mascaro otterrebbe un punteggio superiore (828 p. contro i 412 p. spettanti alla squadra di Maurizio Atzeni).
Il conteggio virtuale dei punteggi è stato espressamente contestato dal ricorrente, in sede di replica, e non è provato.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
Come correttamente affermato dalla difesa del Comitato, l'art. 14 della legge n. 157 del 1992 attribuisce agli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia il potere di programmare gli interventi per il miglioramento dell'habitat e, più in generale, di regolamentare la caccia nella zona di competenza; al livello regionale, la delibera n. 17-5754 del 2013 stabilisce che gli ambiti territoriali "possono regolamentare l'attività venatoria alla specie cinghiale suddividendo il proprio territorio in zone da destinare alle squadre", in numero definito in funzione delle caratteristiche dei luoghi e delle scelte gestionali.
Pertanto, il Comitato può discrezionalmente e legittimamente decidere di provvedere alla zonizzazione dell'intero ambito territoriale ovvero alla zonizzazione parziale (in tale ipotesi, destinando alcune parti del territorio alla caccia libera, senza l'assegnazione a squadre di iscritti).

Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it

Per le zone di caccia al cinghiale, le linee guida regionali prevedono che il Comitato effettui l'assegnazione per l'intera stagione venatoria oppure disponga la rotazione. Resta salvo, tuttavia, il potere del Comitato di non limitare ad una singola squadra la fruizione della zona, come avvenuto nella fattispecie controversa.
La zonizzazione è una facoltà, non un obbligo.
Né può ricavarsi dalla legge quadro del 1992 e dalla normativa regionale un diritto dei cacciatori ad ottenere una zona in esclusiva all'interno dell'ambito territoriale. Al contrario, gli artt. 5 e 9 del regolamento dell'Ambito territoriale di caccia AT1, approvato con delibera n. 24 del 15 aprile 2014, prevedono l'eventualità ordinaria che una squadra di caccia non sia assegnataria esclusiva di una zona e possa, in tale ipotesi, effettuare battute in forma congiunta con altra squadra ovvero esercitare la caccia nelle zone libere, vale a dire nelle zone non assegnate in esclusiva.
Non sussiste, infine, il difetto di motivazione lamentato dal ricorrente.
Nella delibera impugnata, il Comitato ha rappresentato la necessità di non assegnare in esclusiva la zona n. 5 per diminuire i danni all'agricoltura provocati dai cinghiali nei terreni circostanti, consentendo l'accesso a tutte le squadre ed incrementandone così la caccia.
4. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese processuali possono essere compensate, avuto riguardo alla novità della questione esaminata.

(Omissis)

Copyright 2015 - www.osservatorioagromafie.it